

Art. 11.

Monitoraggio e revoca dei finanziamenti

1. Entro 40 giorni dalla data di realizzazione definitiva del progetto, il beneficiario del finanziamento deve trasmettere al Dipartimento per gli affari regionali la relazione tecnica conclusiva sulle opere realizzate e le spese sostenute a completamento dell'intervento che attesti, tra l'altro, la conformità degli interventi realizzati con quanto previsto nel progetto finanziato e il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi, corredata dalle copie conformi dei seguenti documenti:

elenco di tutti i mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati;

certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione;

determina di approvazione dei certificati di collaudo ovvero di regolare esecuzione;

determina di approvazione del quadro economico finale, che certifichi l'eventuale economia sul finanziamento concesso;

attestazione della rispondenza dell'intervento alle vigenti norme in materia di tutela del territorio e dell'ambiente e conformità agli strumenti urbanistici.

2. Sentiti i soggetti destinatari dei finanziamenti, nel caso di esito negativo della verifica di cui ai commi precedenti, il Dipartimento per gli affari regionali provvede a richiedere agli stessi la restituzione delle risorse erogate.

3. Il Dipartimento per gli affari regionali può procedere altresì all'accertamento, anche a campione, delle opere realizzate; nel caso di esito negativo dell'accertamento provvede al recupero delle risorse erogate.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. La dotazione finanziaria del Fondo è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e iscritta in apposito capitolo del centro di responsabilità n. 7, intestato allo stesso Dipartimento per gli affari regionali.

Il presente decreto sarà trasmesso, per il tramite dell'Ufficio bilancio e ragioneria, alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2010

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale*

MARONI, *Ministro dell'interno*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 366

11A03461

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 5 ottobre 2010.

Integrazione al decreto 8 gennaio 2002, recante l'istituzione del Registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;

Visto il regolamento (CE) n. 338/1997 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;


Visto il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione del 4 maggio 2006 e successive attuazioni e modificazioni, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/1997 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera b), della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che inserisce all'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 5-bis, che prevede che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emani un decreto per istituire il registro di detenzione degli esemplari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150;

Considerato che il Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 8 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, cura l'adempimento della Convenzione di Washington, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato;

Visto l'art. 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che demanda al Ministero delle politiche agricole e forestali, tramite il Corpo forestale dello Stato, l'effettuazione delle certificazioni e dei controlli;

Visto l'art. 35 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e gli articoli 2, comma 1, lettera c) e 3 comma 2 della legge 14 febbraio 2004 n. 36;



Visto l'art. 3, comma 1, lettera c), della Legge 14 gennaio 1994, n. 20. Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Ritenuto che per alcune specie di uccelli incluse nell'allegato B al suddetto regolamento (CE) 338/1997, facilmente e comunemente allevate in cattività, il cui prelievo in natura risultasse, in base ai dati disponibili, non significativo, la applicazione di una marcatura, quale segno di identificazione individuale, può essere ritenuta sufficiente al fine di assicurare il monitoraggio dei relativi flussi commerciali sul territorio nazionale;

Ritenuto, inoltre, che si è rilevata la necessità di una più specifica individuazione dei soggetti tenuti alla compilazione del registro nonché dei prodotti derivati dagli esemplari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 che restano esclusi dagli ambiti di applicazione del presente decreto;

Visto il verbale della 93° riunione della Commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 gennaio 2002 sono aggiunti i seguenti paragrafi e), f), g), h) e i):

«e) i soggetti detentori di esemplari appartenenti a specie di uccelli incluse nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/1997 e successive attuazioni e modificazioni, facilmente e comunemente allevate in cattività, il cui prelievo in natura risulta, in base ai dati disponibili, non significativo, incluse nell'allegato 1 al presente decreto, purché denunciati ai sensi dell'art. 8-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e marcati secondo modalità conformi alle disposizioni di cui all'art. n. 66 comma 2, del regolamento (CE) n. 865/2006. Con provvedimento della Direzione generale per la Protezione della natura, previo parere della Commissione scientifica CITES, sentito il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato, sono apportate le necessarie modifiche e/o integrazioni all'elenco di cui all'allegato 1 al presente decreto;

f) i soggetti che detengono solo temporaneamente, in conto visione ovvero per custodia o manutenzione o trattamenti, gli esemplari morti e le parti di esemplari di cui al presente decreto, essendo essi destinati, effettivamente ed oggettivamente sulla base della documentazione disponibile, a rientrare nella disponibilità del soggetto commerciale titolare degli stessi;

g) i soggetti che detengono solo temporaneamente gli esemplari morti e le parti di esemplari di cui al presente decreto, al fine di impiegarli per effettuare lavorazioni per conto terzi, essendo i prodotti in tal modo derivati destinati, effettivamente ed oggettivamente, sulla base della documentazione disponibile, a rientrare nella disponibilità del soggetto commerciale titolare degli stessi;

h) le imprese commerciali, anche all'ingrosso, di pesce fresco destinato per usi alimentari ivi incluso pesce vivo della specie *Anguilla anguilla*, in quanto destinato, oggettivamente ed effettivamente, sulla base della documentazione disponibile, per scopi alimentari;

i) i soggetti che esercitano attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.»

Art. 2.

All'art. 4 del decreto ministeriale 8 gennaio 2002 è aggiunto il seguente comma 7:

«7. I prodotti derivati da esemplari di animali e piante di cui all'art. 1 non rientrano tra gli ambiti di applicazione di cui al presente decreto. Ai fini della corretta compilazione del registro di detenzione sono considerati prodotti derivati e pertanto non soggetti alle disposizioni del presente decreto i seguenti prodotti:

a) i filati o i tessuti derivati dalla lana e, in particolare, di Vicuna vicuna (vigogna) e di Lama guanicoe (guanaco);

b) tavole confezionate con scarti e/o ritagli di pelle o di pelliccia, quali sottoprodotti di altri processi produttivi primari;

c) aste per cinture realizzate in pelle;

d) tavole grezze e le aste di legnami e, in particolare, di *Gonystilus* spp. (ramino);

e) tutti gli estratti di specie vegetali.»

Art. 3.

Il comma 1 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 gennaio 2002 viene ad essere così sostituito:

«1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, devono richiedere il registro di detenzione al servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato competente territorialmente, che provvederà alla vidimazione dello stesso su ogni pagina. Il registro dovrà essere esibito ad ogni richiesta delle autorità preposte ai controlli. Qualora esistano procedure informatiche, anche finalizzate all'attuazione di altre normative comunitarie e nazionali, che consentano comunque, la corretta compilazione del suddetto registro, le stesse possono essere utilizzate dai soggetti tenuti alla compilazione in luogo del registro cartaceo, ferma restando la vidimazione da parte del Corpo forestale dello Stato».

Art. 4.

1. Il presente decreto sarà inviato per il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.


2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2010

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare*
PRESTIGIACOMO

*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*
GALAN

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 63.



ALLEGATO 1

Integrazioni al decreto ministeriale 8 gennaio 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2002) recante l'Istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali.

Specie di uccelli incluse nell'allegato B al regolamento (CE) n. 338/1997 e successive attuazioni e modificazioni, facilmente e comunemente allevate in cattività, il cui prelievo in natura risulta, in base ai dati disponibili, non significativo:

Agapornis fischeri,
Agapornis personata,
Agapornis roseicollis,
Nandayus nenday,
Neophema elegans,
Padda oryzivora,
Poephila cincta.

11A03158

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 febbraio 2011.

Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 gennaio 2011-12 luglio 2011).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 gennaio 2011;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta è stabilito nella misura dello 0,598 per cento annuo per il periodo dal 13 gennaio 2011 al 12 luglio 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2011

Il Ministro: TREMONTI

*Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 economia e finanze, foglio n. 395.*

11A03464

DECRETO 17 febbraio 2011.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei B.O.T. a 365 giorni, relativi all'emissione del 15 febbraio 2011.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 10543 dell'8 febbraio 2011, che ha disposto per il 15 febbraio 2011 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 10543 dell'8 febbraio 2011 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 febbraio 2011;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 febbraio 2011, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 365 giorni è risultato pari a 1,862. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,147.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 1,618 ed a 2,857.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2011

p. Il direttore generale: CANNATA

11A03474

